



Società Finanziaria partecipata dalla Regione Umbria dal 1987

**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003)**

**FOGLIO INFORMATIVO N. 7
(Ultimo aggiornamento 11/01/2021)**

**GARANZIA FIDEIUSSORIA A VALERE SUL FONDO DI GARANZIA ASSE III POR 2014-2020 REGIONE UMBRIA
ASSISTITA DA CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PMI L.662/1996**

INFORMAZIONI SU GEPAFIN S.p.A.

Nome GEPAFIN S.p.A.
Indirizzo Via Campo di Marte, n. 9 – 06124 – Perugia (PG)
Recapiti Tel. 075/505.98.11 – Fax. 075/500.51.56
Mail: info@gepafin.it sito internet: www.gepafin.it
Posta elettronica certificata: gepafinamministrazione@legalmail.it
Codice fiscale e partita IVA 01714770540
Capitale sociale € 6.367.188,00 i.v.
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 01714770540
Repertorio Economico Amministrativo PG-155438
Iscritta all'Albo Unico ex art. 106 TUB al n. 31865

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

DIPENDENTE GEPAFIN / ENTE TERZO

.....
QUALIFICA

.....
SE ENTE TERZO ALBO/ELENCO D'ISCRIZIONE – N. ISCRIZIONE

.....
INDIRIZZO

.....
TELEFONO

.....
MAIL

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DA GEPAFIN S.p.A. A VALERE SUL FONDO DI GARANZIA ASSE III POR 2014-2020 REGIONE UMBRIA

Gepafin S.p.A. rilascia ai finanziatori dei soggetti garantiti una garanzia fideiussoria; la garanzia è rilasciata a valere sul Fondo di Garanzia costituito con risorse del POR 2014-2020 Regione Umbria. La garanzia viene rilasciata in Regime di Aiuto "De Minimis" o in Regime di Aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Gber); l'importo dell'aiuto viene calcolato secondo il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010).

In caso di inadempimento del soggetto garantito Gepafin provvede al pagamento della garanzia in fase di escussione iniziale presentata dalla Banca. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione alla Banca degli importi dovuti, Gepafin acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto richiedente ed eventuali terzi garanti per le somme pagate. Gepafin può dare mandato alla Banca di esperire per proprio conto tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito.

In seguito al rilascio della garanzia Gepafin non assume la veste di co-fideiussore nei confronti di eventuali altri garanti, dovendosi escludere ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c.

La garanzia è prestata solo in favore della Banca ed è escutibile solamente da questa, salvo i casi di cessione del credito concordati fra la Banca e Gepafin. In deroga all'art. 1954 è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di Gepafin.

PRINCIPALI CLAUSOLE CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Oggetto del servizio

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota massima dell'80% del finanziamento erogato, entro i limiti di un importo massimo deliberato dagli organi competenti di Gepafin Spa; la stessa è finalizzata alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale in linea capitale oltre interessi, accessori e spese. L'importo massimo della garanzia non può superare 2.500.000 euro. La durata massima della garanzia è normalmente pari a 120 mesi, oltre eventuale preammortamento tecnico della durata massima di mesi 6.

Il soggetto finanziatore e Gepafin Spa concordano lo specifico testo delle garanzie e le modalità di escussione delle stesse. Gepafin Spa è autorizzata ad eseguire il pagamento a favore del soggetto finanziatore a suo insindacabile giudizio senza darne preavviso al cliente.

Le operazioni sono oggetto di "controgaranzia" del Fondo di Garanzia per le PMI ex L.662/96 e viene chiesta al cliente la sottoscrizione di modulistica aggiuntiva rispetto a quella da presentare a Gepafin per la richiesta della garanzia.

Destinatari del servizio

Il servizio è destinato alle Piccole e Medie Imprese (PMI), che rispondono ai requisiti ed ai parametri previsti dal Fondo sopra menzionato e ai criteri di ammissibilità agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96. Non possono essere rilasciate garanzie a favore delle imprese in difficoltà così come definite dalla normativa comunitaria vigente tempo per tempo.

Condizioni economiche della garanzia di Gepafin S.p.A

Il rilascio della garanzia non è soggetto al pagamento di oneri o commissioni.

Riguardo alle SPESE INVIO COMUNICAZIONI (ex art. 119 dal D.Lgs. 385/93) non sono previsti oneri a carico del cliente.

Variazioni della titolarità del rapporto

Qualora il finanziamento garantito venga accollato da un soggetto non ammissibile agli interventi del Fondo Pubblico a valere sul quale è stata rilasciata la garanzia, senza liberazione del debitore originario, verrà richiesto il rimborso dell'aiuto di stato per la durata residua del finanziamento.

Principali rischi

Il cliente, per conto del quale Gepafin Spa rilascia garanzie a favore del soggetto finanziatore, è tenuto a rimborsare tutte le somme che la stessa Gepafin Spa - in qualità di gestore del Fondo - dovrà pagare al soggetto finanziatore in dipendenza della garanzia prestata.

Per saperne di più

Altre informazioni sono disponibili presso le sedi Gepafin Spa di Perugia e Terni, nonché sul sito www.gepafin.it.

RECESSO E RECLAMI

Modalità di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, Gepafin Spa completa le formalità inerenti all'estinzione anticipata della garanzia entro 60 giorni dalla comunicazione della Banca finanziatrice dell'avvenuta estinzione del debito garantito.

Il cliente può presentare un reclamo a Gepafin S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Gepafin S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Campo di Marte n. 9 - 06124 - Perugia -PG o per posta elettronica all'indirizzo reclami@gepafin.it o per posta elettronica certificata con oggetto "RECLAMO" all'indirizzo gepafinspa@legalmail.it. Gepafin S.p.A. risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Gepafin S.p.A.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Gepafin S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Gepafin S.p.A., grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

"Fondo": indica il Fondo di Garanzia costituito con risorse del POR 2014-2020 Regione Umbria - Asse III.

"Istruttoria": indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

"Soggetti finanziatori": indica le banche e le società di leasing convenzionate con Gepafin;

"Debitore Principale": indica il soggetto per il quale Gepafin S.p.A. garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

"Regresso": è la facoltà riconosciuta al garante di agire nei confronti del debitore principale una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia;

"Finanziamenti": indica gli affidamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, concessi dai soggetti finanziatori;

